



# Comune di Siderno

(Provincia di Reggio Calabria)

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**OGGETTO: Fondo delle "Risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività" per gli anni 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015 - Ricognizione e ricostruzione - Indirizzi**

L'anno duemiladiciassette addì ventisei del mese di Gennaio alle ore 17:00 nella Sala delle adunanze del Comune suddetto, si è riunita la Giunta Comunale, nelle seguenti persone:

COGNOME E NOME	CARICA	PRESENZA
1) FUDA PIETRO	Sindaco	SI
2) ROMEO ANNA MARIA	Vice Sindaco	SI
3) GERACE MARIA CECILIA	Assessore	SI
4) GUTTA' LUIGI	Assessore	NO
5) LANZAFAME GIOVANNI	Assessore	SI
6) MACRI' ERCOLE VINCENZO	Assessore	SI

Presenti n. 5 - Assenti n. 1

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lett. a) del d.lgs. 18/08/2000, n. 267) il Segretario Generale AVV. UMBERTO NUCARA.

Il Sindaco-Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la discussione e invita a deliberare sull'oggetto sopra indicato, premettendo che sulla presente deliberazione i Responsabili dei servizi interessati, hanno espresso il parere di competenza.

Visto il T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

### LA GIUNTA COMUNALE

#### PREMESSO:

? che l'art. 31 (Disciplina delle "risorse decentrate") del CCNL del 22 gennaio 2004 (Contratto Collettivo Nazionale del personale del Comparto delle Regioni e delle Autonomie locali per il quadriennio normativo 2002-2005 e il biennio economico 2002-2003), stabilisce, tra l'altro:

- al comma 1 «Le risorse finanziarie destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (di seguito citate come: risorse decentrate) vengono determinate annualmente dagli enti, con effetto dal 31.12.2003 ed a valere per l'anno 2004, secondo le modalità definite dal presente articolo»;
- al comma 2 «Le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità determinate nell'anno 2003 secondo la previgente disciplina contrattuale, e con le integrazioni previste dall'art. 32, commi 1 e 2, vengono definite in un unico importo che resta confermato, con le stesse caratteristiche, anche per gli anni successivi. Le risorse del presente comma sono rappresentate da quelle derivanti dalla applicazione delle seguenti disposizioni: art. 14, comma 4; art. 15, comma 1, lett. a, b, c, f, g, h, i, j, l, comma 5 per gli effetti derivati dall'incremento delle dotazioni organiche, del CCNL dell'1.4.1999; art. 4, commi 1 e 2, del CCNL 5.10.2001. L'importo è suscettibile di

*incremento ad opera di specifiche disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro nonché per effetto di ulteriori applicazioni della disciplina dell'art. 15, comma 5, del CCNL dell'1.4.1999, limitatamente agli effetti derivanti dall'incremento delle dotazioni organiche»;*

- *al comma 3 «Le risorse di cui al comma 2 sono integrate annualmente con importi aventi caratteristiche di eventualità e di variabilità, derivanti dalla applicazione delle seguenti discipline contrattuali vigenti e nel rispetto dei criteri e delle condizioni ivi prescritte: art. 15, comma 1, lett. d, e, k, m, n, comma 2, comma 4, comma 5, per gli effetti non correlati all'aumento delle dotazioni organiche ivi compresi quelli derivanti dall'ampliamento dei servizi e dalle nuove attività, del CCNL dell'1.4.1999; art. 4, commi 3 e 4, del CCNL del 5.10.2001, art. 54 del CCNL del 14.9.2000 art. 32, comma 6, del presente CCNL»;*

- ? *che l'art. 9 (Contenimento delle spese in materia di pubblico impiego), comma 2-bis, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), come modificato dall'art. 1, comma 456, L. 27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dal 1° gennaio 2014, stabilisce «A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo»;*
- ? *che l'art. 1, comma 236, della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2016), stabilisce «Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, con particolare riferimento all'omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio della dirigenza, tenuto conto delle esigenze di finanza pubblica, a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente»;*

#### **RICHIAMATA:**

- ? *la Deliberazione della Commissione Straordinaria, adottata con i poteri della Giunta Comunale, n. 170 del 31 ottobre 2013, ad oggetto “Linee di indirizzo in materia per la ridefinizione ricognitiva della consistenza del fondo risorse decentrate del personale dipendente non dirigente, ai sensi degli artt. 31 e ss. del c.c.n.l. 22.01.2004, nonché dei precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro”;*
- ? *la Determinazione del Responsabile del Settore 3 “Economico-Finanziario” n. 143 R.S. del 7 novembre 2013, n. 900 R.G. del 14 novembre 2013 ad oggetto “Ricognizione della consistenza del fondo risorse decentrate personale dipendente, ai sensi dell'art. 15 CCNL 1/04/99 e degli artt. 31 e ss. c.c.n.l. 22.01.2004 e succ. mod. int., in esecuzione alla deliberazione della Commissione Straordinaria adottata con i poteri della Giunta Comunale n° 170 del 31 ottobre 2013”;*
- ? *la Determinazione del Responsabile del Settore 3 “Economico-Finanziario” n. 144 R.S. del 7 novembre 2013, n. 901 R.G. del 14 novembre 2013 ad oggetto “Costituzione fondo risorse decentrate personale dipendente anno 2013”;*
- ? *al Determinazione del Responsabile del Settore 3 “Economico-Finanziario” n. 26 R.S. del 24 marzo 2014, n. 178 R.G. del 25 marzo 2014 ad oggetto “Costituzione fondo risorse decentrate - Anno 2014 Personale Dipendente”;*
- ? *la Determinazione del Responsabile del Settore 2 “Economico-Finanziario” n. 32 R.S. del 13 maggio 2015, n. 383 R.G. del 19 maggio 2015 ad oggetto “Costituzione fondo risorse decentrate - Anno 2015 Personale Dipendente”;*

#### **PRESO ATTO:**

- ? *che dagli atti sopra richiamati non emergono, in modo chiaro e documentato, le modalità di calcolo dei vari istituti, sulla base delle normative tempo per tempo vigenti, né i correlativi titoli giustificativi;*
- ? *che, comunque, dalle recenti posizioni giurisprudenziali, espresse sia dalla Sezione delle Autonomie che*

dalle varie sezioni regionali della Corte dei Conti, in materia di costituzione del “Fondo delle risorse decentrate”, di modalità di calcolo delle riduzioni (*recte*, tetto del fondo e riduzione in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio) e di applicazione delle clausole previste dai vari CCNL succedutisi nel tempo, sono emerse nuove e più chiare interpretazioni;

- ? che il parere della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti dell'Abruzzo n. 58 del 10 marzo 2016 chiarisce i margini entro cui le amministrazioni possono aumentare nel 2016 il fondo del 2015 erroneamente costituito con sottrazione di risorse, stabilendo che *«ai fini della determinazione del tetto previsto dalla legge di stabilità 2016, deve essere calcolato il trattamento accessorio erogabile nell'anno precedente, indipendentemente dall'effettiva destinazione al fondo per la contrattazione decentrata delle relative risorse»*;
- ? che tale parere perviene a questa conclusione sulla scorta della pronuncia della sezione regionale di controllo della Corte dei conti della Lombardia n. 379/2015, per la quale si deve ritenere che *«mentre resta esclusa la possibilità di una restituzione in sede di nuova costituzione del fondo delle risorse erroneamente ridotte, in tale occasione il comune interessato può procedere alla corretta determinazione del parametro cui ancorare il tetto retributivo»*;
- ? che la deliberazione della Sezione autonomie della Corte dei Conti n. 26/2014 ha fissato il principio che il tetto si applica anche a tutte le risorse destinate al salario accessorio, cioè si *«prescinde dalla circostanza che la voce di detto trattamento sia finanziato dal fondo per la contrattazione decentrata»*, il che sembra essere *«espressione di un più generale principio secondo cui, ai fini del tetto per il trattamento accessorio la quantificazione del medesimo debba essere operata indipendentemente dall'effettiva destinazione delle relative risorse»*;
- ? che la Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, con la deliberazione del 15 dicembre 2016, n. 367, superando la posizione espressa dalla Ragioneria generale dello Stato che aveva già fornito una prima risposta all'interno della circolare n. 12/2016, ha chiarito il significato interpretativo dell'ultimo inciso dell'art. 1, comma 236, della L. 28 dicembre 2015, n. 208 *«... tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente»*, concludendo che la disposizione in esame appare militare per il riferimento al personale astrattamente assumibile, indipendentemente, dunque, dalla sua effettiva assunzione entro fine anno;

**VISTO** l'art. 4, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 165/2001, in base al quale spetta agli organi di governo adottare gli atti di indirizzo e le direttive per l'azione amministrativa e per la gestione;

**RILEVATO** che è opportuno:

- ? effettuare una nuova ricognizione della costituzione dei fondi relativi agli anni 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015, al fine di verificare se ci sono state errate interpretazioni delle varie normative, spesso risultate farraginose e di dubbia interpretazione, soprattutto in considerazione della circostanza che il “Fondo 2010” ed il “Fondo 2015” costituiscono il tetto non superabile, rispettivamente, per il “Fondo 2011, 2012, 2013 e 2014” e per il “Fondo 2016 e successivi” e che eventuali errori di (ri)costituzione di detti fondi si ripercuotono sui fondi degli anni successivi;
- ? dettare i seguenti indirizzi al Responsabile del Settore 2 “Finanze”, competente *ratione materiae*:
  - a) analisi di tutta la normativa legislativa e contrattuale;
  - b) ricerca di tutti gli atti attraverso i quali è stato costituito, aggiornato e modificato il “Fondo delle risorse decentrate” relativo agli anni 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015;
  - c) ricerca di tutti gli atti deliberativi e, negli ultimi anni, determinativi con i quali sono stati applicati i vari istituti e la successiva liquidazione ai dipendenti;
  - d) ricerca di tutti i contratti decentrati relativi agli anni 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014;
  - e) controllo dei conteggi;
  - f) ricostruzione, anno per anno, di tutti i conteggi dei vari istituti, sulla base delle normative del fondo riferite ad ogni anno, dando atto che, qualora vi sia stata un'interpretazione errata o non si riesca a ritrovare i dati dell'epoca, il Responsabile provvederà e ricreare le posizioni mancanti attraverso l'analisi di tutti i documenti presenti all'ufficio personale o nell'archivio;
  - g) ri-determinazione del “Fondo delle Risorse decentrate” relativo agli anni dal 2011 al 2014, **assicurando il non superamento del valore limite dell'importo 2010 ed il taglio automatico in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio**;
  - h) ri-determinazione del “Fondo delle Risorse decentrate” relativo all'anno 2015, assicurando **il**

### **consolidamento dei tagli operati nel periodo 2011-2014:**

- i) determinazione del “Fondo delle Risorse decentrate” relativo agli anni 2016 e 2017, assicurando il **non superamento del valore del fondo del 2015 ed il taglio automatico in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto anche delle facoltà assunzionali non utilizzate, vale a dire, del personale "assumibile" in base al turn over ammesso dalle regole di finanza pubblica**, così come interpretato dalla Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, con la deliberazione del 15 dicembre 2016, n. 367, che ha chiarito il significato interpretativo dell'ultimo inciso dell'art. 1, comma 236, della L. 28 dicembre 2015, n. 208 «... *tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente*», concludendo che la disposizione in esame appare militare per il riferimento al personale astrattamente assumibile, indipendentemente, dunque, dalla sua effettiva assunzione entro fine anno;
- j) ri-determinazione dell'importo del “Fondo delle Risorse decentrate”, alla luce delle complesse operazioni di revisione sopra descritte, con l'individuazione della parte stabile e variabile del fondo, tenendo conto della pronuncia della sezione regionale di controllo della Corte dei conti della Lombardia n. 379/2015 (ribadita dal parere della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti dell'Abruzzo n. 58 del 10 marzo 2016), per la quale si deve ritenere che *«mentre resta esclusa la possibilità di una restituzione in sede di nuova costituzione del fondo delle risorse erroneamente ridotte, in tale occasione il comune interessato può procedere alla corretta determinazione del parametro cui ancorare il tetto retributivo»*;

**VISTO** il parere favorevole espresso sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica, dal Responsabile del Settore 2 “Finanze” e che si riporta in calce al presente atto;

Con voti unanimi e favorevoli palesemente espressi dai presenti nelle forme di legge

### **DELIBERA**

#### **1) DI PRENDERE ATTO:**

1.1) che dagli atti sopra richiamati (Deliberazione della Commissione Straordinaria, adottata con i poteri della Giunta Comunale, n. 170 del 31 ottobre 2013, Determinazione del Responsabile del Settore 3 “Economico-Finanziario” n. 143 R.S. del 7 novembre 2013, n. 900 R.G. del 14 novembre 2013, Determinazione del Responsabile del Settore 3 “Economico-Finanziario” n. 144 R.S. del 7 novembre 2013, n. 901 R.G. del 14 novembre 2013, Determinazione del Responsabile del Settore 3 “Economico-Finanziario” n. 26 R.S. del 24 marzo 2014, n. 178 R.G. del 25 marzo 2014, Determinazione del Responsabile del Settore 2 “Economico-Finanziario” n. 32 R.S. del 13 maggio 2015, n. 383 R.G. del 19 maggio 2015) non emergono, in modo chiaro e documentato, le modalità di calcolo dei vari istituti, sulla base delle normative tempo per tempo vigenti, né i correlativi titoli giustificativi;

1.2) che, comunque, dalle recenti posizioni giurisprudenziali, espresse sia dalla Sezione delle Autonomie che dalle varie sezioni regionali della Corte dei Conti, in materia di costituzione del “Fondo delle risorse decentrate”, di modalità di calcolo delle riduzioni (*recte*, tetto del fondo e riduzione in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio) e di applicazione delle clausole previste dai vari CCNL succedutisi nel tempo, sono emerse nuove e più chiare interpretazioni;

**2) DI DEMANDARE**, pertanto, al Responsabile del Settore 2 “Finanze”, competente *ratione materiae*, una nuova ricognizione della costituzione dei fondi relativi agli anni 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015, al fine di verificare se ci sono state errate interpretazioni delle varie normative, soprattutto in considerazione della circostanza che il “Fondo 2010” ed il “Fondo 2015” costituiscono il tetto non superabile, rispettivamente, per il “Fondo 2011, 2012, 2013 e 2014” e per il “Fondo 2016 e successivi” e che eventuali errori di (ri)costituzione di detti fondi si ripercuotono sui fondi degli anni successivi;

**3) DI DETTARE**, per l'effetto, i seguenti indirizzi al Responsabile del Settore 2 “Finanze”:

- a) analisi di tutta la normativa legislativa e contrattuale;
- b) ricerca di tutti gli atti attraverso i quali è stato costituito, aggiornato e modificato il “Fondo delle risorse decentrate” relativo agli anni 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015;
- c) ricerca di tutti gli atti deliberativi e, negli ultimi anni, determinativi con i quali sono stati applicati i vari istituti e la successiva liquidazione ai dipendenti;
- d) ricerca di tutti i contratti decentrati relativi agli anni 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014;

- e) controllo dei conteggi;
- f) ricostruzione, anno per anno, di tutti i conteggi dei vari istituti, sulla base delle normative del fondo riferite ad ogni anno, dando atto che, qualora vi sia stata un'interpretazione errata o non si riesca a ritrovare i dati dell'epoca, il Responsabile provvederà e ricreare le posizioni mancanti attraverso l'analisi di tutti i documenti presenti all'ufficio personale o nell'archivio;
- g) ri-determinazione del “Fondo delle Risorse decentrate” relativo agli anni dal 2011 al 2014, **assicurando il non superamento del valore limite dell'importo 2010 ed il taglio automatico in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio;**
- h) ri-determinazione del “Fondo delle Risorse decentrate” relativo all'anno 2015, assicurando **il consolidamento dei tagli operati nel periodo 2011-2014;**
- i) determinazione del “Fondo delle Risorse decentrate” relativo agli anni 2016 e 2017, assicurando il **non superamento del valore del fondo del 2015 ed il taglio automatico in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto anche delle facoltà assunzionali non utilizzate, vale a dire, del personale "assumibile" in base al turn over ammesso dalle regole di finanza pubblica,** così come interpretato dalla Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, con la deliberazione del 15 dicembre 2016, n. 367, che ha chiarito il significato interpretativo dell'ultimo inciso dell'art. 1, comma 236, della L. 28 dicembre 2015, n. 208 «... *tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente*», concludendo che la disposizione in esame appare militare per il riferimento al personale astrattamente assumibile, indipendentemente, dunque, dalla sua effettiva assunzione entro fine anno;
- j) ri-determinazione dell'importo del “Fondo delle Risorse decentrate”, alla luce delle complesse operazioni di revisione sopra descritte, con l'individuazione della parte stabile e variabile del fondo, tenendo conto della pronuncia della sezione regionale di controllo della Corte dei conti della Lombardia n. 379/2015 (ribadita dal parere della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti dell'Abruzzo n. 58 del 10 marzo 2016), per la quale si deve ritenere che *«mentre resta esclusa la possibilità di una restituzione in sede di nuova costituzione del fondo delle risorse erroneamente ridotte, in tale occasione il comune interessato può procedere alla corretta determinazione del parametro cui ancorare il tetto retributivo»;*

- 1) **DI TRASMETTERE** copia della presente deliberazione alle OO.SS. territoriali ed alle R.S.U.;
- 2) **DI DISPORRE** che copia del presente atto sia pubblicata, a cura del Responsabile del Settore 1 “AA.GG.”, sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione “Personale/Contrattazione Integrativa”;

#### **LA GIUNTA COMUNALE**

Attesa l'urgenza di provvedere in merito, per consentire l'immediata attuazione di quanto disposto con il presente atto;

Con voti unanimi favorevoli palesemente espressi per alzata di mano

#### **DELIBERA**

**Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.**

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Sulla presente deliberazione, si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del T.U. della legge sull'Ordinamento degli Enti Locali (Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267).

li, 26/01/2017

**Il Responsabile del Settore**  
**f.to RAG. CESIRA ROMANIA**

Letto e Sottoscritto

**Il Sindaco**  
**f.to ING. PIETRO FUDA**

**Il Segretario Generale**  
**f.to AVV. UMBERTO NUCARA**

La presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio on-line e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

**Il Responsabile della Pubblicazione**  
**f.to PAOLO REALE**

La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, T.U.O.E.L.).

Sede,

**Il Segretario Generale**  
**f.to AVV. UMBERTO NUCARA**